



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 22

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|----------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | FABRIZI | PAOLO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PIOMBO | DOMENICO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CRESPI | MONICA GIOVANNA MICA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1332/2016
depositato il 02/03/2016

- avverso la sentenza n. 6875/2015 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di MILANO
contro:

difeso da:

FERRARA CONCETTA
VIA PIEDIGROTTA 23 80122 NAPOLI

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20100 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 2012/001/DI/39583/1/001 REGISTRO 2012

SEZIONE

N° 22

REG.GENERALE

N° 1332/2016

UDIENZA DEL

05/07/2017 ore 15:00

N°

3019/2017

PRONUNCIATA IL:

05/07/17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

07/07/17

Il Segretario

Raffaele Polise

n. 1332/2016 RGA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del n. 6875 del 3.08.2015 la Commissione tributaria provinciale di Milano ha accolto (ponendo a carico dell'Ufficio le spese di lite) il ricorso proposto da _____ avverso l'avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti dall'Ag.Entrate - Direz.prov. I Milano per imposta di registro scaturente dal decreto ingiuntivo n. 39583/2012, emesso dal Tribunale di Milano. La CTP, premesso: a) che *"con tale atto l'ufficio, in luogo del pagamento in misura fissa, pretendeva il pagamento della maggiore imposta principale di registro dovuta sul decreto ingiuntivo..."*, emesso a favore di _____ per la somma di € _____ a seguito della mancata restituzione di quanto dovutole da un cliente a fronte di *"erogazioni di credito"* concessegli dalla banca; b) che la società ricorrente lamentava *"in primis, la carenza di motivazione dell'atto impugnato, in violazione dell'art. 42 del dpR 600/73"*, e *"al riguardo sottolineava come la pretesa fosse fondata sull'erronea liquidazione dell'imposta in misura proporzionale in luogo di quella fissa conseguente all'assoggettamento ad IVA dell'atto, rilevante sull'intera somma (capitale e interessi)"*, dolendosi altresì della *"violazione dell'art. 40 del dpR 131/86 per infondatezza delle violazioni contestate"*; ha ritenuto il ricorso meritevole di accoglimento, osservando che la pretesa erariale *"si fonda sull'erronea palese liquidazione dell'imposta in misura proporzionale più che in quella fissa, conseguente alla sottoposizione a IVA dell'atto rilevante sull'intera somma, oltre interessi"*, ed inoltre la fondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione dell'atto impositivo, in quanto *"l'avviso di liquidazione... risulta essere molto stringato nella sua stesura"*, laddove *"avrebbe dovuto essere circoscritto da calcoli più dettagliati con richiamo a specifiche percentuali o aliquote applicate per giungere alla determinazione dell'imposta pretesa"*, e *"così redatto, non ha messo in condizioni il contribuente di capire in ogni particolare la pretesa tributaria. L'unico dato capibile è l'importo complessivo dell'imposta che l'ufficio pretende"*.

Avverso tale pronuncia ha proposto appello l'Ufficio, con atto spedito per racc.ta in data 18.02.2016 e depositato presso questa CTR il 2.03.2016, assumendone la erroneità sia nella parte in cui ha ritenuto il contestato atto impositivo carente di motivazione (in violazione o falsamente applicando gli art. 3 l. 241/90 e 7 comma 1 l. 212/2000), sia nella parte in cui ha fatto *"applicazione del principio di alternatività Iva/Registro di cui all'art. 40 dpr 131/86"*.

non si è costituita in giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve rilevarsi in via pregiudiziale la inammissibilità dell'appello, per omessa notifica, non avendo l'Ufficio appellante corredato il relativo atto, spedito alla contribuente in data 18.02.2016 per raccomandata (e quindi a mezzo del servizio postale), dell'avviso di ricevimento: dalla copia di tale A.R. depositata dall'appellante in data 15.04.2016 non risulta, infatti, in alcun modo la ricezione dell'atto di appello da parte del destinatario o chi per esso, bensì esclusivamente la spedizione dell'atto.

Ed invero, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di sottolineare ripetutamente anche in materia di processo tributario, *"la notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale - anche se, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.477 del 2002, con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art.149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n.890, è il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue, anche nell'ambito del processo tributario, che, qualora tale mezzo sia stato adottato - come nella fattispecie - per la notifica del ricorso in appello, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, ma l'inesistenza della notificazione (della quale, quindi, non può essere ordinata la rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c.) e l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione"* (v.: Cass. 10506/2006; Cass. 8717/2013 [*"La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della l. 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in*

giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione"]; Cass. 26108/2015).

Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.

P.Q.M.

La Commissione dichiara inammissibile l'appello dell'Ufficio.

Milano, 5 luglio 2017.

Il Giudice rel.



Il Presidente

